

Vice Direzione Generale Operation  
Direzione Investimenti  
Direzione Investimenti Area Sicilia e Calabria  
Il Direttore  
Il Presidente della Conferenza di Servizi

**RIPRISTINO LINEA CALTAGIRONE – GELA**  
**LOTTO 2: NISCEMI-GELA**  
**PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA**  
**(CUP J64G18000140001)**

**DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI**

**Il Responsabile della Direzione Investimenti Area Sicilia e Calabria**

**Il Presidente della Conferenza di Servizi**

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 14-*bis*;

**VISTO** il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e ss.mm.ii. e, in particolare, gli artt. 10 e 12;

**VISTO** il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 146;

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. e in particolare gli artt. 23 e ss.;

**VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” abrogato dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, efficace dal 1° luglio 2023;

**VISTO** il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55 e ss.mm.ii. (D.L. 32/2019), ed in particolare l’art. 4, comma 1, che prevede l’individuazione, mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-



amministrative e la contestuale nomina di Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi;

**VISTO** il DPCM del 9 maggio 2022 - registrato dalla Corte dei Conti in data 17 maggio 2022 e notificato con nota prot. 26034 del 26 luglio 2022 a firma del Capo di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (oggi MIT) - con il quale sono stati individuati nell'allegato elenco 1 allo stesso decreto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DL 32/2019, gli interventi della *“Caltagirone Gela: Rispristino e ammodernamento”* e dell'*“Anello ferroviario di Palermo. Completamento seconda fase”*;

**VISTO** l'art. 2 del sopra citato DPCM, con il quale l'Ing. Christian Colaneri, Dirigente di RFI S.p.A., è stato nominato Commissario straordinario per l'intervento infrastrutturale in epigrafe;

**VISTO** il DL 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108 e ss.mm.ii. (DL 77/2021) - recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* - e l'art. 44 che reca semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto;

**VISTI**, in particolare,

- l'art. 44, comma 1, del citato D.L. come modificato dall'art. 33, comma 1, lett. a), n.1 del DL 13/2023 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 (D.L. 13/2023) che ha esteso l'applicazione del procedimento di cui al medesimo articolo 44, oltre che agli interventi indicati nell'Allegato IV al medesimo DL, anche *“agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea [...]”* a cui *“si applicano le disposizioni di cui al presente comma, nonché ai commi 1 -bis , 1 -ter, 2, 3, 4, 5, 6, 6 -bis , 7 e 8. In relazione a tali interventi, il progetto è trasmesso, a cura della stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione del parere di cui all'articolo 48, comma 7, del presente decreto”*;
- l'art. 44, comma 1-*quater*, del citato D.L., introdotto dall'art. 33, comma 1, lettera a), n. 1-*bis* del DL 13/2023 ai sensi del quale *“Le procedure di approvazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 53-bis del presente*



*decreto per i quali sia stato nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, anche eventualmente suddivisi in lotti funzionali, possono essere avviate dal Commissario straordinario o dalla stazione appaltante anche nel caso in cui la disponibilità dei finanziamenti sia limitata al solo progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tale ipotesi, fermi restando gli effetti dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, decade qualora, entro sei mesi dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, il Commissario straordinario non adotti apposita ordinanza attestante l'assegnazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi. Gli interventi di cui al presente comma sono considerati prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per i successivi livelli progettuali e per la loro realizzazione. In caso di decadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, restano valide le autorizzazioni e le intese già acquisite, purché il Commissario straordinario attesti l'assenza di modifiche al progetto sulla base del quale i pareri, le autorizzazioni e le intese sono stati rilasciati”;*

**VISTO** l'art. 29 comma 2 del D.L. 77/2021 ai sensi del quale “*La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l'attività istruttoria*”;

**VISTO** l'art. 13 del DL 76/2020, convertito con modificazioni nella L. 120/2020 (DL 76/2020) recante “*Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi*”;

**VISTA** la decisione dell'8 dicembre 2023, con la quale il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato la rimodulazione del piano di ripresa e resilienza (PNRR) italiano, per effetto della quale il progetto relativo alla tratta Niscemi – Gela, originariamente finanziato con risorse del PNRR, è stato escluso da quelli finanziati con dette risorse;

**VISTO** l'art. 12, comma 3, del D.L. 19/2024 convertito con modificazioni dalla L. 56/2024 ai sensi del quale “*[...] in relazione agli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni relative al rafforzamento e al supporto della capacità amministrativa, al reclutamento di personale e al conferimento di incarichi, nonché alle semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili, contenute nel decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito,*



*con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nel decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nel decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché le ulteriori specifiche disposizioni legislative finalizzate ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR”;*

**VISTO** il Contratto di Programma 2022-2026 Parte Investimenti, aggiornato al 2023, nel quale il più ampio intervento “*Ripristino linea Caltagirone - Gela*”, che ricomprende il progetto “*Lotto 2: Niscemi-Gela*”, figura nella Tabella A “*Portafoglio Investimenti in Corso e Programmatici*” sub-tabella A05 “*Programmi prioritari ferrovie - Valorizzazione delle reti regionali*” cod. intervento P232 e dal quale emerge che il costo a vita intera dell’intervento non è integralmente finanziato;

**VISTA** la Disposizione Organizzativa n. 375/AD del 19/12/2022, con la quale la responsabilità della Direzione Investimenti Area Sicilia e Calabria di RFI è stata attribuita all’ing. Marco Marchese (Procura repertorio n. 60890, raccolta n. 31301 rilasciata con atto a Rogito del Notaio, registrato all’Agenzia dell’Entrate, Ufficio di Roma 5, in data 27/02/2020 n. 2380 serie 1/T) che ha assunto l’incarico di Presidente della CdS;

***PREMESSO CHE***

- con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DIS.CT\A0011\P\2022\405 del 21 dicembre 2022, RFI ha inviato, ai sensi dell’art. 25 dell’allora vigente D. Lgs 50/2016 lo Studio Archeologico relativo alle aree interessate dalla realizzazione delle opere di progetto alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta (S. BB.CC.AA. - CL);
- con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DISC.SO\A0011\P\2023\274 del 2 maggio 2023, RFI ha trasmesso il PFTE dell’intervento in argomento al CSLP, per l’espressione del parere da parte del Comitato Speciale del CSLP, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 44, comma 1, e 48, comma 7, del DL 77/2021;
- con nota prot. M\_INF.CSLP.REGISTRO UFFICIALE.U.0006482 del 23 maggio 2023, il Comitato Speciale del CSLP ha richiesto integrazioni e chiarimenti, forniti da RFI con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DISC.SO\A0011\P\2023\386 del 7 giugno 2023;



- con nota prot. M\_INF.CSLP.REGISTRO UFFICIALE.U.0008085 del 28 giugno 2023, il Comitato Speciale del CSLP ha trasmesso a RFI il parere n. 5/2023 reso all'unanimità nella seduta del 27 giugno 2023, con cui ha ritenuto che *“il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo al Ripristino linea Caltagirone – Gela, Lotto 2: ripristino tratta Niscemi – Gela possa proseguire [...] nell'iter previsto all'art.44 del D.L. 31 maggio 2021, n.77 così come convertito dalla Legge 29 luglio 2021 n.108”*, stabilendo inoltre che *“l'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente parere”*;
- con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DISC.SO\A0011\P\2023\198 del 24 marzo 2023, RFI ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e alla Soprintendenza Speciale per il PNRR (SS PNRR), istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi degli artt. 23 e ss. del D.L.gs. 152/2006, comprensiva dello studio di incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 (VIncA), del piano di utilizzo delle terre ai fini della verifica ex art. 9 del D.P.R. 120/2017 e della richiesta di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.L.gs. 42/2004, così come previsto dall'art. 25 comma 2-*quinques* del D. Lgs. 152/2006 ai sensi del quale *“Il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*;
- con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DISC.SO\A0011\P\2023\407 del 9 giugno 2023, il PFTE dell'intervento in epigrafe è stato approvato in linea tecnica dal Referente di Progetto di RFI;
- con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DISC\PEC\P\2023\496 del 15 giugno 2023, RFI ha convocato la Conferenza di Servizi (CdS), di cui all'art. 14-*bis* della L. 241/1990 e s.m.i., in conformità a quanto stabilito dall'art. 44 del DL 77/2021, da svolgersi con le tempistiche di cui all'art. 13 del D.L. 76/2020 per l'approvazione del PFTE del *“Ripristino linea Caltagirone – Gela - Lotto 2: Niscemi-Gela”*;
- il PFTE dell'opera in epigrafe è corredato dal piano degli espropri;
- in data 14 luglio 2023, RFI S.p.A. ha provveduto, ai sensi dell'art. 14, comma 5, della L. 241/1990 e s.m.i., in conformità a quanto stabilito dall'art. 44 del DL 77/2021, a comunicare ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di conferenza di servizi per



l'approvazione del progetto, del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o asservimento sulle aree occorrenti per la realizzazione delle opere nonché alla dichiarazione di pubblica utilità delle stesse, mediante avviso pubblicato sul quotidiano a diffusione nazionale "La Repubblica" e su quello a diffusione locale "Quotidiano di Sicilia". Per il medesimo avviso è stata richiesta contestualmente la pubblicazione sul sito web della Regione Siciliana e sull'Albo Pretorio dei Comuni interessati dalla realizzazione delle opere. Al fine di dare massima diffusione dell'avvio del procedimento l'avviso è stato anche pubblicato nella sezione dedicata sul sito Web di Italferr S.p.A.;

- gli esiti della pubblicizzazione del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere sono contenuti nella Relazione istruttoria del 7 settembre 2023, cod RS23 00 E 43 IS AQ.00.0 0 001 A, redatta da Italferr S.p.A., nella quale si dà atto che non sono pervenute osservazioni da parte dei proprietari e/o di altri interessati;

*PREMESSO, IN PARTICOLARE, CHE*

*Relativamente agli aspetti di tutela ambientale, archeologica, paesaggistica*

- con nota prot. 551 del 26/1/2023, la S.BB.CC.AA - CL, in riscontro alla sopra richiamata nota di RFI del 21 dicembre 2022, ritenute "non necessarie ulteriori verifiche o approfondimenti ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico", ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 ha espresso parere favorevole con la prescrizione della sorveglianza archeologica continua in corso d'opera in corrispondenza delle aree considerate dal suddetto studio archeologico a rischio Alto e Medio;
- con prot. 58040 del 12/4/2023, il MASE ha dichiarato la procedibilità della sopra richiamata istanza di VIA;
- con nota prot. 5678-P del 17 aprile 2023, la SS PNRR ha richiesto alla S.BB.CC.AA - CL e al Servizio II della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (DG-ABAP), di esaminare la documentazione pubblicata sul sito del MASE e fornire le proprie valutazioni in merito, "tenendo presente che il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, contrariamente all'Autorizzazione paesaggistica, non ha come oggetto solo i beni paesaggistici ai sensi del d.lgs. 42/2004, ma il paesaggio inteso nella sua accezione più ampia"



precisando altresì che “[...] Per quanto attiene l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004, (...) nel caso di valutazione favorevole, sarà necessario esplicitare nel contributo se ricorrano o meno tali presupposti [n.d.r. relativi alla completezza degli elaborati progettuali ai fini della valutazione], rilasciando quindi anche l'autorizzazione ex art. 146, affinché la stessa possa essere ricompresa nel decreto di VIA [...]”;

- con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DISC.SO\A0011\P\2023\342 del 23 maggio 2023, RFI, “in considerazione dei rilievi formulati dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC nel corso del sopralluogo tenutosi in data 16 maggio u.s.”, ha trasmesso al MASE e alla SS PNRR documentazione integrativa su base volontaria;
- con nota prot. 9002-P del 24 maggio 2023 e con successiva nota prot. 11063-P del 14 giugno 2023, la SS PNRR, “preso atto del contributo trasmesso dalla Soprintendenza di Caltanissetta con prot. n. 2495 del 2/5/2023 e che il Servizio II della DG-ABAP “Scavi e tutela del patrimonio archeologico” con nota prot. int. 8119 SS. PNRR del 17/5/2023 ha formulato una richiesta integrazioni della documentazione del progetto in valutazione”, ha chiesto a RFI di integrare la documentazione relativamente agli aspetti archeologici e paesaggistici;
- con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DISC.SO\A0011\P\2023\472 del 27 giugno 2023, RFI ha riscontrato la suddetta nota inoltrando la documentazione integrativa richiesta;
- con nota prot. 4150 del 13 luglio 2023, la S.BB.CC.AA - CL, nell’ambito della CdS convocata da RFI in data 15/6/2023, ha comunicato “[...] VISTO la nota della Sezione per i Beni archeologici con il quale si esprime parere favorevole alle condizioni [ ... ] VISTA la relazione paesaggistica; questa Soprintendenza, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004, AUTORIZZA il progetto dei lavori di che trattasi?” con condizioni;
- con nota prot. 15147-P del 19 luglio 2023, la SS PNRR ha comunicato alla S.BB.CC.AA - CL e al Servizio II della DG-ABAP la trasmissione da parte di RFI della documentazione integrativa, invitando entrambe le Amministrazioni a fornire il parere di competenza;
- con nota prot. 15898-P del 27 luglio 2023, la SS PNRR ha rappresentato alla S.BB.CC.AA - CL che “il parere di competenza di questo Ministero nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale è propedeutico al rilascio di eventuali successivi titoli autorizzativi e, pertanto, si chiede a codesta soprintendenza di voler annullare, ai sensi dell'art. 21





*novies della L. n. 241/1990, la nota di cui al prot. 4150 del 13/7/2023 [...] nell'ambito del procedimento di Conferenza di Servizi ex art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i. [...] e di voler, dunque rendere le valutazioni di competenza nell'ambito della procedura di VIA richiamata in oggetto [...] tenendo presente che il procedimento di Valutazione di impatto ambientale, contrariamente all'autorizzazione paesaggistica, non ha come oggetto solo i beni paesaggistici ai sensi del d.lgs. 42/2004, ma il paesaggio inteso nella sua accezione più ampia”;*

- con nota prot. 4483 del 1° agosto 2023, la S.BB.CC.AA - CL recante “*rettifica e integrazione del precedente provvedimento di autorizzazione paesaggistica n. 4150 del 13/07/2023. Trasmissione valutazioni complessive sul progetto*” ha espresso il proprio parere di competenza in ambito VIA, indicando le condizioni di cui dovrà tener conto il progetto (“*i manufatti di nuova realizzazione dovranno essere tinteggiati con colori adatti al contesto naturalistico dei luoghi e dovranno essere mitigati mediante interventi di mascheramento a verde; il ripristino delle aree di cantiere in questione dovrà prevedere la piantumazione di specie arboree autoctone coerenti con il paesaggio circostante; è necessario prevedere la sorveglianza continua di un archeologo specializzato per le opere che saranno eseguite in vicinanza delle aree indicate con rischio Alto e Medio nelle tavole "Carte del rischio archeologico relativo" [...]*) e specificando altresì che “*la presente comunicazione annulla e sostituisce il precedente provvedimento di autorizzazione paesaggistica n. 4150 del 13/07/2023*”;
- con nota prot. 24994-P del 25 ottobre 2023, la SS PNRR, richiamata la suddetta nota prot. 4483 del 01/08/2023 della S.BB.CC.AA - CL e il contributo istruttorio del Servizio II della DG ABAP inviato con prot. int. SS PNRR\_UO2 n. 20192 del 12/09/23, preso altresì atto del parere favorevole con condizioni espresso dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 186 del 3/8/2023, ha rilasciato il proprio parere tecnico-istruttorio favorevole in ambito VIA, subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

*A) Per quanto concerne gli aspetti paesaggistici*

*Ai fini della conservazione dei valori paesaggistici e percettivi, per le opere interferenti con i beni paesaggistici (comprese le aree di cantiere) dovranno essere prodotti elaborati di approfondimento progettuale puntuali, a scala adeguata, corredati di fotoinserimenti, con e senza opere di mitigazione.*





1. *Con riferimento alle opere di mitigazione e compensazione è necessario che nel progetto esecutivo: - per i manufatti di nuova realizzazione dovranno essere elaborati approfondimenti progettuali grafici puntuali, a scala adeguata, con il dettaglio delle opere a verde di mascheramento con specie autoctone compatibili con il contesto paesaggistico [...];*
  2. *Con riferimento ai viadotti oggetto di adeguamento strutturale, le pile in pietra e calcestruzzo dovranno essere rivestite con pietrame sbalzato di dimensioni omogenee simili e compatibili al rivestimento attualmente esistente oppure, con altre modalità alternative che meglio contemperino l'esigenza strutturale con quella formale ed estetica percettiva (produrre elaborati grafici e descrittivi e fotoinserimenti);*
  3. *Le ringhiere dei viadotti, dovranno essere realizzate con materiali, forma e colori compatibili con il contesto paesaggistico;*
  4. *Con riferimento alle aree di cantiere, ad integrazione della condizione ambientali n. 2 del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, è necessario delocalizzare in siti più idonei le aree interferenti con la "Riserva Naturale Sughereta di Niscemi" tutelata ai sensi dell'art. 134, c.1. lett. c) del D.Lgs. n. 42/2004 (aree: AT47 – AT48 – AS25 - CO04 – AT 49 – AS26), sarà necessario, pertanto, predisporre gli elaborati grafici comprensivi delle nuove localizzazioni;*
  5. *Con riferimento all'interferenza delle opere con la viabilità storica tutelata dal Piano Paesaggistico provinciale è necessario, attraverso appositi elaborati, evidenziare l'interferenza prodotta e le modalità di intervento previste ai fini della tutela;*
  - 6- *Con riferimento alle demolizioni degli edifici e delle strutture ferroviarie dismesse (condizione ambientale n. 10 del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC), è necessario elaborare i progetti di ripristino delle aree, comprensivi delle opere a verde (elaborati grafici e fotoinserimenti);*  
(...)
- con Decreto n. 640 del 6/12/2023, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), adottato di concerto con il Ministero della Cultura (Decreto MASE-MiC), sulla base del parere n. 186 del 3 agosto 2023 della Commissione PNRR-PNIEC e del sopraccitato parere del Ministero della Cultura – SS PNRR prot. 24994-P, è stato espresso: “*giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del Progetto di fattibilità tecnico economica per la Linea ferroviaria Catania Centrale-Gela, tratta Caltagirone-Gela. Lotto 2: ripristino tratta Niscemi- Gela, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 e parere favorevole circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 a seguito della Valutazione di incidenza di II livello*”.



2. Con riferimento al Piano di Utilizzo di utilizzo delle terre e rocce da scavo è verificata la conformità del piano stesso alla disciplina di riferimento, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.

3. Il presente provvedimento comprende l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42/2004, così come previsto all'articolo 25, comma 2-quinquies del decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto delle condizioni di cui al parere del Ministero della cultura prot. 24994 del 25/10/2023.

4. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'articolo 51, comma 2 del decreto legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto medesimo sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, trascorsi i quali, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata.”

## **“Articolo 2**

### *Condizioni ambientali della Commissione PNRR-PNIEC*

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione PNRR-PNIEC, n. 186 del 03/08/2023. Il Proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

2. In ordine al Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, il Proponente dovrà trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nei termini previsti dalla legge, l'aggiornamento del Piano di utilizzo, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017, secondo quanto richiesto dalla condizione ambientale n. 9 del citato parere n. 186 del 03/08/2023.

## **Articolo 3**

### *Condizioni ambientali del Ministero della Cultura*

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali del parere del Ministero della Cultura di cui alla nota della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. 24994 del 25/10/2023. Il Proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.



- con nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC.SO\A0011\P\2023\323 del 6/12/2023, RFI ha presentato al MASE l'istanza ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza (V.O.) alle condizioni ambientali n. A.2 e n. A.4 del parere prot. 24994-P del 25/10/2023 della SS PNRR (sopra richiamate integralmente). Come riportato nello stesso parere prot. 24994-P del 25/10/2023, per la condizione n. A.2, l'Ente preposto alla verifica è stato individuato nella S.BB.CC.AA - CL; mentre per la condizione n. A.4, l'Ente preposto alla verifica è stato individuato nella SS PNRR, con il coinvolgimento della S.BB.CC.AA - CL. L'istanza è stata dichiarata procedibile dal MASE in data 24/1/2024, con nota prot. 12707;
- con nota prot. 434 del 22/1/2024, la S.BB.CC.AA - CL ha ritenuto ottemperata la condizione ambientale n. A.2;
- con nota prot. 874 del 9/2/2024, la S.BB.CC.AA - CL ha rilasciato parere favorevole in merito all'ottemperanza alla condizione ambientale n. A.4;
- con nota prot. 6522 del 23/2/2024, la SS PNRR ha **“accertato l'ottemperanza per quanto di competenza, alla condizione ambientale n. 4 contenuta nel parere prot. n. 24994 del 25/10/2023, recepito nel provvedimento di valutazione di impatto ambientale DEC VIA n. 640 del 06/12/2023”**;
- con nota prot. 45271 del 8/3/2024, il MASE ha determinato *“relativamente al progetto di fattibilità tecnico economica “Linea ferroviaria Catania Centrale-Gela, tratta Caltagirone-Gela. Lotto 2: ripristino tratta Niscemi- Gela” di cui al decreto di compatibilità ambientale n. 640 del 7 dicembre 2023, che, con riferimento al parere prot. 24994-P del 25 ottobre 2023 del Ministero della cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR:*
  - o Le condizioni n. 2 e n. 4 sono ottemperate?

### **CONSIDERATO CHE**

Nell'ambito della Conferenza di Servizi convocata il 15 giugno 2023 sono pervenuti i sottoelencati pareri o note delle Amministrazioni e degli Enti interessati dal procedimento:

*Amministrazioni ed Enti Locali*



- il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**, di concerto con il Ministero della Cultura, ha adottato il Decreto n. 640 del 6/12/2023 (di cui *supra*) recante il provvedimento di VIA relativo all'intervento in argomento, comprensivo dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. 42/2004;
- il **Ministero della Cultura, SS PNRR**, con nota prot. 11529 del 20/6/2023, ha comunicato la necessità di riscontrare la richiesta di documentazione integrativa trasmessa con propria nota prot. 11063 del 14/6/2023 in ambito VIA (di cui *supra*) ai fini dell'espressione del parere di competenza. Ha inoltre richiesto la sospensione della conferenza di servizi, in attesa della conclusione della procedura di VIA avviata il 24/3/2023 da RFI.

Con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DISC\PEC\P\2023\573 del 7/7/2023, RFI ha riscontrato la richiesta della SS PNRR, chiarendo che *“la norma (n.d.r. i.e. art. 44 comma 3 del D.L. 77/2021), è chiara nel prevedere lo svolgimento contestuale e in parallelo, per quanto rileva, della procedura di valutazione di impatto ambientale e della conferenza di servizi, fermo restando che la determinazione conclusiva della CdS deve comprendere il provvedimento VIA”* e che pertanto *“si conferma che, in conformità a quanto previsto dall'art. 44 del DL 77/2021, questa Società adotterà la determinazione conclusiva della CdS solo a valle della ricezione agli atti della conferenza medesima del provvedimento di VIA, adottato dal MASE di concerto con il MIC, comprensivo dell'autorizzazione paesaggistica, oltre che della delibera regionale in ordine alla localizzazione dell'opera; non risulta, pertanto, necessario procedere alla sospensione della conferenza”*;

- il **Ministero della Difesa - MO.TRA. Ufficio Protocollo**, con nota prot. M\_D A0AD369 REG2023 0062999 del 20/6/2023, ha attivato l'endoprocedimento coinvolgendo il Comando Militare Esercito (CME) Sicilia e richiedendo l'espressione del parere di competenza entro il 2 agosto 2023. Il Comando Militare Esercito “Sicilia”, con nota prot. M\_D AAD8F10 REG2023 0027327 del 4/8/2023, *“acquisito il parere tecnico da parte degli Organi competenti”*, ha espresso *“parere “NULLA CONTRO”, a carattere interforze, alla realizzazione dell'opera indicata in oggetto [...] Considerato, tuttavia, che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica”*, evidenziando *“la possibilità del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08”* e rappresentando *“altresì, che detto rischio è eliminabile con la bonifica da ordigni bellici, per l'esecuzione della quale dovrà essere presentata, a cura e*



spese dell'interessato, apposita istanza all'Ufficio B.C.M. del 10° Reparto Infrastrutture in Napoli, correlata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM iscritta all'Albo del Ministero della Difesa ai sensi del D. Intermin. 82/2015 al seguente link (..).”

Facendo seguito al parere del CME Sicilia, con nota prot. M\_D A0AD369 REG2023 0079253 del 4/8/2023, il MOTRA ha espresso il proprio “NULLA CONTRO alla realizzazione degli interventi, a condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione delle opere, siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni:

- venga effettuata una preventiva opera di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, nel rispetto dell'art. 22 del Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 - modificato dal decreto legislativo n. 20 del 24 febbraio 2012, ovvero secondo le prescrizioni che saranno emanate dal competente Reparto Infrastrutture (Ufficio B.C.M. del 10° Reparto Infrastrutture in Napoli) previa istanza della ditta proponente (corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al link: (...). Una copia del Verbale di Costatazione, rilasciato dal predetto Reparto, dovrà essere inviata anche al Comando Militare Territoriale competente;
- siano rispettate le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore della Difesa n. 146/394/4422 del 9 agosto 2000, “Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica”, la quale, ai fini della sicurezza di voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere: di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati); di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri; di tipo lineare costituite da elettrodotti a partire da 60 KV;
- sia garantito il transito dei mezzi/sistemi d'arma in dotazione alle Forze Armate marcianti in maniera autonoma ovvero caricati sui c.d. “complessi traino” ovvero, in caso di sottopassi di altezza libera inferiore a 5 metri, sia osservato quanto disposto dal Decreto Ministeriale LL.PP. del 4 maggio 1990;
- sia osservato il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” con specifico riferimento ai beni culturali di peculiare interesse militare”;

- la **Regione Siciliana - Assessorato del Territorio e dell'Ambiente Dipartimento Urbanistica – Servizio 3 Affari Urbanistici Sicilia Orientale e Nord Orientale**, con nota prot. 10181 del 30/6/2023, “[...] In applicazione dell'art. 6 della L.R. n. 65 del 11 aprile 1981” ha richiesto ai comuni di Niscemi e Gela “di trasmettere attestazione di conformità del



*progetto in questione alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e duplice copia degli elaborati di progetto, limitatamente a quelli in materia urbanistica, muniti sul frontespizio dell'Attestazione di Conformità. Nel caso in cui il progetto dovesse essere approvato in variante allo strumento urbanistico comunale, codesta RFI, quale ente istituzionalmente competente, dovrà attivare presso questo Dipartimento la procedura ex art. 7 della L.R. n. 65 del 11 aprile 1981".* Con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DISC.SO\A0011\P\2023\543 del 20/7/2023, RFI ha sollecitato i comuni di Gela e Niscemi a rilasciare l'attestazione di conformità/differenza delle opere previste nel PFTE dell'intervento in argomento rispetto ai rispettivi strumenti urbanistici vigenti. **Il Comune di Gela - Settore Pianificazione Urbanistica e Patrimonio** - con nota prot. 78503 dell'11/8/2023, ha comunicato che “[...] *Urbanisticamente il progetto come sopra individuato ricade parte nella ZTO D6 - Area ASI che comprende le aree destinate ad attività artigianali e industriali ed è sottoposta alle norme e alle prescrizioni del Piano Regolatore ASI e parte nella ZTO E - Verde agricolo sottoposta alle prescrizioni del PRG del Comune di Gela. [...]*” attestando “la conformità urbanistica relativamente alla parte di progetto che ricade nella ZTO D6” mentre ha dichiarato “la compatibilità urbanistica relativamente alla parte di progetto che ricade nella ZTO E. [...]”;

**Il Comune di Niscemi - IV-Ripartizione Tecnica Urbanistica e Protezione Civile** - con nota prot. 24335 del 3/10/2023 ha attestato “La conformità del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica Lotto 2: Niscemi-Gela CUP J64G 18000 14000 1, concernente gli interventi di adeguamento, ripristino e consolidamento delle strutture e delle opere presenti lungo la linea ferroviaria esistente Niscemi-Gela, agli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Niscemi [...]”.

Recepite le attestazioni urbanistiche dei due comuni coinvolti, con nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC.SO\A001\P\2023\11 del 17/10/2023, RFI ha presentato, presso l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente (ARTA), Dipartimento Urbanistica, istanza ai sensi degli artt. 6 e 7 della LR 65/81 e s.m.i. per richiedere da una parte l'attestazione di conformità ex art. 6 relativamente alle opere conformi agli strumenti urbanistici comunali e, dall'altra, l'autorizzazione ex art. 7 per la parte di opere da realizzare in variante allo strumento urbanistico comunale e ricadenti nella ZTO E del P.R.G. di Gela. All'istanza sono stati allegati altresì, come richiesto dalla L.R. 65/81 e s.m.i:



- il parere favorevole con condizioni prot. 4483 del 1/8/2023 della S.BB.CC.AA - CL, reso nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) (richiamato nelle "Premesse");
- il parere favorevole prot. 88936 del 26/6/2023 del Genio Civile di Caltanissetta ai sensi della L.64/74 e del DPR 380/2001, reso nell'ambito della CdS.

Con nota prot. 16739 del 9/11/2023, l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente Dipartimento Urbanistica – Servizio 3 Affari Urbanistici Sicilia Orientale e Nord Orientale, ha rilasciato “[...] *esclusivamente per le opere ricadenti nel territorio comunale di Niscemi ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI CUI ALL'ART. 6 LEGGE REGIONALE 11 APRILE 1981 N° 65 [...]*” e con nota prot. 16755 del 9/11/2023, ha rilasciato “[...] *esclusivamente per le opere ricadenti nelle aree del territorio comunale di Gela classificate urbanisticamente come ZTO D6 ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI CUI ALL'ART. 6 LEGGE REGIONALE 11 APRILE 1981 N° 65 [...]*”.

Quanto alle opere compatibili urbanisticamente e ricadenti nell'area ZTO E del Comune di Gela, con nota prot. 17107 del 16/11/2023, il suddetto Assessorato ha richiesto al Comune di Gela di esprimersi con Delibera di Consiglio Comunale ai sensi del comma 2 dell'art 7 della LR 65/81.

In seguito al sollecito trasmesso da RFI, con nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC.SO\A0011\P\2024\30 del 10/1/2024, e alle interlocuzioni intercorse tra il Comune di Gela e l'ARTA sulla necessità di rendere il parere ex art. 7 della L.R. 65/1981 nelle forme della Delibera Consiliare, in data 21/3/2024 il Comune di Gela ha adottato la Delibera di Consiglio Comunale n. 32, con cui *“all' unanimità dei presenti **DELIBERA di approvare** la proposta avente per oggetto: **“Ripristino linea ferroviaria Caltagirone- Gela Progetto di fattibilità tecnica ed economica lotto 2 Niscemi-Gela”** che, sotto la lettera “A”, si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale”*. Nel citato allegato A (cfr. la Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29/2/2024), il Settore Urbanistica e Patrimonio ha proposto di deliberare *“parere favorevole ai sensi dell'art. 7 della LR Sicilia 11/04/1981, n. 65 al progetto DENOMINATO **“RIPRISTINO LINEA CALTAGIRONE - GELA. PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA. LOTTO 2 NISCEMIGELA. CUP J64G18000140001”**, esclusivamente per la porzione ricadente nel territorio del Comune trattandosi di opere di rilevante interesse*





*pubblico, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente ripetute e trascritte, in variante al PRG del Comune di Gela approvato con il DDG di approvazione n. 169 del 12/10/2017 ed adeguato con la Determinazione Dirigenziale di presa d'atto n. 1018 del 24/08/2018, delle opere [...] e ricadenti nella ZTO del PRG del Comune di Gela”.*

Con nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC.SO\A0011\P\2024\254 del 27/3/2024, RFI ha trasmesso la DCC n. 32 del 21/3/2024 all'ARTA, richiedendo il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della LR 65/81.

Con nota prot. 5265 del 5/4/2024, la Regione Siciliana - Assessorato del Territorio e dell'Ambiente Dipartimento Urbanistica ha rilasciato “*PARERE favorevole all'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 65/81 e ss. mm., per l'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione delle opere in progetto, da parte di RFI, in variante allo strumento urbanistico comunale vigenti nel Comune di Gela (CL) alle condizioni ed obblighi derivanti dalle prescrizioni degli Enti che si sono già pronunciati e da esprimersi da parte degli organi competenti?*”;

- la **Regione Siciliana**, con Delibera di Giunta Regionale n. 236 del 4/7/2024, “*RITENUTO di esprimere il positivo apprezzamento in ordine al Progetto di fattibilità tecnica ed economica “Ripristino linea ferroviaria Caltagirone-Gela – Lotto 2: Niscemi-Gela”, ai fini del raggiungimento dell’Intesa Stato-Regione in ordine alla localizzazione delle stesse, propedeutica all’approvazione del suddetto progetto;*

*SU proposta dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità,*

#### DELIBERA

*per quanto esposto in preambolo, in conformità alla proposta dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità di cui alla nota 13 giugno 2024, prot. n. 5578/Gab, costituente allegato alla presente deliberazione, di esprimere il positivo apprezzamento in ordine al Progetto di fattibilità tecnica ed economica “Ripristino linea ferroviaria Caltagirone-Gela” – Lotto 2: Niscemi-Gela, ai fini del raggiungimento dell’Intesa Stato-Regione in ordine alla localizzazione delle stesse, ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 e successive modifiche e integrazioni, propedeutica all’approvazione del suddetto progetto”;*

- la **Regione Sicilia, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento Regionale Tecnico, Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta**, con nota prot. 88936 del 26/6/2023, ha espresso “*[...] PARERE FAVOREVOLE alla valutazione di compatibilità geomorfologica delle aree individuate per gli interventi proposti ricadenti nel territorio provinciale di*



competenza [...]”, raccomandando “nella progettazione esecutiva e nella realizzazione, di prevedere e realizzare tutte le previste opere di presidio e di protezione sia degli scavi che dei rilevati che saranno costituiti, al fine di assicurare nel tempo la stabilità dell'area”;

- la **Regione Siciliana, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana - Servizio 9: Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta**, con nota prot. 74138 dell'1/8/2023, ha comunicato che “ai soli fini del Vincolo Idrogeologico, ai sensi del R.D. 3267/1923 e ss.mm.ii. e relativo regolamento, non rilevandosi motivi pregiudizievoli, con riferimento all'intervento previsto in oggetto relativamente al tratto ricadente in area sottoposta a vincolo idrogeologico (settore compreso tra il km 345+073 e 347+355) si rilascia il PARERE FAVOREVOLE [...] con la raccomandazione di limitare scavi di sbancamento ed eventuali tagli di vegetazione a quelli strettamente necessari alla realizzazione delle infrastrutture previste”;
- la **Regione Siciliana, Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia (AdB)**, con nota prot. 21180 del 8/9/2023 ha rilasciato:

“nulla osta idraulico” ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti;

“autorizzazione all'accesso all'alveo” per i corsi d'acqua interessati e alla “realizzazione degli interventi” di cui al progetto di che trattasi;

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- in corrispondenza dell'area oggetto dei lavori in esame vengano programmati e attuati, con cadenze adeguate e con oneri a carico di R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana, alla luce anche dei contenuti della Direttiva n. 5750 del 17/09/2019, gli interventi di manutenzione in modo da eliminare eventuali detriti che nel tempo potrebbero accumularsi e ridurre la sezione idraulica di deflusso;
- i lavori devono essere realizzati preferibilmente durante il periodo di magra del corso d'acqua;
- vengano adottate, a tutela della pubblica e privata incolumità, le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza sui luoghi d'intervento anche con l'interdizione dei passaggi a terzi non autorizzati;
- durante l'esecuzione dei lavori venga mantenuta inalterata o tutt'al più migliorata la sezione idraulica di deflusso in condizioni ante opera;
- vengano rispettate le distanze minime consentite, ai sensi dell'art. 96, comma f) del R.D. n.523 del 25 luglio 1904;



- i lavori in progetto vengano sospesi temporaneamente, mettendo in sicurezza l'area, in caso di avvisi di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;

- questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca del presente provvedimento nel caso in cui si rendesse necessario intervenire nel corso d'acqua in corrispondenza delle opere in argomento;

- R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica che ai rischi e pericoli per la pubblica e privata incolumità derivanti dalla presenza di piste e guadi all'interno di alvei e aree golenali;

- venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi molestia, azione/o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.

[...].”

In data 13/3/2024 RFI, con nota RFI-VDO.DIN.DISC\PEC\P\2024\267, ha trasmesso all' AdB documentazione integrativa volontaria relativa alla sistemazione idraulica dei viadotti, non contenuta nella documentazione posta a base della CdS. L'AdB, a valle della trasmissione delle integrazioni volontarie, con nota prot. 10783 del 29/4/2024, ha rilasciato “alla R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana, Cod. Fisc. 01585570581, in oggetto meglio specificata,

“nulla osta idraulico” ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti;

“autorizzazione all'accesso all'alveo” per i corsi d'acqua interessati e alla “realizzazione degli interventi” di cui al progetto di che trattasi” con condizioni;

- la **Regione Siciliana, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell'ambiente**, con mail del 19/10/2023, nella persona del Dirigente Francesco Picciotto, ha comunicato “Il Dipartimento Regionale dell'Ambiente e in particolare il Servizio 3 “Aree Naturali Protette” ha delegato la gestione delle Riserve e pertanto il rilascio dei nulla osta autorizzativi agli enti gestori. In Sicilia non sono state istituite riserve naturali ai sensi della 394/91 (Riserve Statali) ma esclusivamente regionali, ai sensi della L.R. 98/81. Pertanto, se l'intervento ha già ottenuto il provvedimento di VIA e VINCA ma interessa direttamente la Riserva Naturale Regionale



*“Sughereta di Nisemi”, il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale (Ente gestore della Riserva) dovrà rilasciare il nulla osta, ai sensi della L.R. n. 98/81 nell'ambito della Conferenza dei Servizi”. Pertanto, con nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC.SO\A0011\P\2023\159 del 30/10/2023 RFI ha esteso la partecipazione al servizio “Riserve naturali, aree protette e servizi di fruizione”, chiedendo il rilascio del nulla osta di competenza, ulteriormente sollecitato con nota prot. RFI. VDO.DIN.DISC\PEC\2023\243 del 23/11/2023;*

- **la Regione Siciliana, Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale Servizio 2 - Riserve naturali, aree protette e servizi di fruizione**, con nota prot. 122533 del 20/12/2023, ha comunicato *“[...] lo scrivente Dipartimento Reg.le, nella qualità di Ente Gestore della Riserva Naturale della Sughereta di Nisemi [...] Considerata l'importanza dell'intervento a fini di pubblica utilità e ritenuto di potere condividere le conclusioni dell'Ufficio di Caltanissetta e dunque di potere dare favorevole riscontro alla richiesta di N.O. agli interventi progettuali in argomento;*

*per quanto di propria competenza, fatti salvi i diritti di terzi, eventuali vincoli derivanti dalle leggi vigenti nel territorio, ed ogni altra autorizzazione, concessione, nulla - osta da emanarsi da parte di altri Enti rilascia il proprio, presente*

#### NULLA OSTA

*alla Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.) S.p.A. per progetto ripristino linea Caltagirone — Gela, lotto 2, CUP J64GI8000140001; il tutto, fatto salvo il rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:*

- *in fase di cantiere dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti idonei a mitigare gli impatti sull'ambiente ed a ridurre le emissioni acustiche, impedendo altresì il rilascio in atmosfera di eventuali sostanze inquinanti, gas di scarico o polveri;*
- *gli interventi dovranno essere realizzati evitando di arrecare disturbo alla flora ed alla fauna presenti in Riserva, salvaguardando tutte le essenze arboree ed arbustive afferenti alla vegetazione autoctona e tenendo altresì attenzione conto delle esigenze di riproduzione delle specie animali lì presenti;*
- *scavi e movimenti di terra dovranno esser limitati allo stretto indispensabile quelli strettamente necessari, evitando che vengano modificate le condizioni planoaltimetriche dei luoghi oggetto d'intervento ed evitando altresì che possa in qualche modo modificarsi il regime idrico sotterraneo delle acque eventualmente lì presenti;*



- per la realizzazione degli interventi dovrà essere utilizzata esclusivamente la viabilità esistente, essendo assolutamente vietato aprire, anche temporaneamente, nuove strade, piste o sentieri, e modificare le caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali di quelle esistenti;
- a lavori ultimati, l'area oggetto d'intervento dovrà risultare sgombera da ogni rifiuto e materiale di risulta eventualmente derivante dai lavori in questione;
- detti rifiuti, infatti, dovranno essere smaltiti e conferiti presso discariche autorizzate ai sensi delle norme vigenti;
- alla fine dei lavori tutte le aree non direttamente interessate dagli interventi dovranno essere sistemate come "ante operam" [...];

Con riferimento agli enti interferiti:

- la **Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Energia - Servizio 8: Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia**, sulla base della nota prot. DECOM n. 1494 del 27/11/2023 della Società Enimed S.p.A. – concessionaria del servizio estrattivo, con nota prot. 5374 del 13/2/2024, ha comunicato “[...] Vista la nota Enimed S.p.A. prot DECOM n. 1494 del 27.11.2023 (...) pervenuta allo Scrivente in data 13.12.2023 iscritta al prot. 42157 in cui la stessa comunica che l'impianto interseca sottostrutture di proprietà Enimed;

Per gli attraversamenti indicati come n. RS6K-00-R-53-RG-SI0000-011\_Rev A, si dovrà effettuare:

- 1) Georeferenziazione e picchettamento delle condotte/Cavi;
- 2) Comunicazione alla Enimed di inizio dei lavori in Campo;
- 3) Attenersi a quanto previsto dal DM 17/4/2008 in merito di attraversamenti di condotte interrate con cavi elettrici ed a quanto previsto dalla normativa D.M. del 23-02-1971 e s.m.i. (norme tecniche collegate CEI 11-17);

Si allega alla presente la planimetria dei sottoservizi in possesso di Enimed cui si chiede la verifica e georeferenziazione dei sottoservizi riportati.

[...] In relazione a quanto sopra questo Ufficio - fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio alcuno per eventuali diritti di terzi - comunica, per quanto attiene ai soli aspetti minerari relativi ad attività di estrazione, ai sensi e per gli effetti degli art. 112 e 120 del R.D. 11.12.1933, n.1775, il proprio nulla osta alla richiesta in argomento nel rispetto delle prescrizioni impartite, con l'ulteriore prescrizione di richiedere a Snam Rete Gas S.p.A. il preliminare nulla-osta ai lavori, in relazione alla presenza dei metanodotti. [...];



- la **società Wind S.p.A.**, con PEC del 20/6/2023, ha comunicato “*Ad integrazione della Ns. precedente comunicazione (cfr. nota PEC del 07.06.2022 quale riscontro alla richiesta censimento ItalFerr) con la quale si rappresentava l'assenza di infrastrutture W3 in illo tempore, con la presente Vi segnaliamo un aggiornamento relativo alla presenza di infrastrutture di nostra competenza nelle vicinanze del KM 358 del Tracciato Ferroviario. Si precisa che il suddetto aggiornamento è stato comunicato via pec a ItalFerr in data 16.06.2023. Per ulteriori elementi di dettaglio, e al fine di eseguire tutte le attività necessarie al coordinamento vi includiamo in allegato sia lo stralcio delle nostre cartografie informatiche -tratte da sistema satellitare- che evidenziano (con tipolinesa di colore blu) la presenza di ns. sottoservizi nell'area di lavoro oggetto del vostro intervento, sia un File KMZ per una univoca e puntuale individuazione delle nostre infrastrutture eventualmente interessate dai lavori in progetto. Se la suddetta interferenza dovesse essere confermata, WindTre evidenzia la necessità di dover garantire la continuità di fornitura dei servizi attivi e si rende sin da subito disponibile a condurre sopralluoghi congiunti con lo scopo di verificare l'effettiva portata delle interferenze, individuare le possibili soluzioni adottabili nonché i costi da esportare, garantendo successiva ed eventuale assistenza al cantiere*”. Con nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC.SO\A0011\P\2023\49 del 19/9/2023, RFI ha riscontrato che “*da una verifica effettuata presso le competenti strutture della scrivente, non risulta agli atti alcuna convenzione disciplinante l'interferenza con la sede ferroviaria. Tale circostanza lascerebbe presupporre che il cavo segnalato nelle vicinanze del KM 358 del tracciato non interessi la sede ferroviaria, ma la attraversi in cavalcavia sulla SP 82. Ciò posto si esclude l'interferenza con gli impianti di codesto ente gestore con l'opera ferro-viaria in fase di progettazione*”;
- la **società Infratel S.p.A.**, con nota prot. 51711 del 27/6/23, ha inoltrato la procedura per la verifica delle interferenze e ha contestualmente segnalato che “*dalle verifiche preliminari condotte, nella zona di vostro intervento, non risultano essere presenti cavidotti in gestione Infratel Italia*”;
- la **società SNAM Rete Gas S.p.A.**, con nota prot. 179 del 29/6/2022, ha comunicato “*le Vs. opere in progetto risultano interferenti con le ns. condotte in esercizio*”. Inoltre, causa problemi di accesso al link di trasmissione del progetto risolti il 28/6/2023, “*sono ancora in corso le verifiche di dettaglio del vs. progetto. Ribadiamo che al fine di individuare puntualmente le interferenze, dovrà essere effettuato il sopralluogo congiunto per il picchettamento della/e ns. condotta/e, successivamente i progettisti provvederanno ad analizzare il progetto al fine di valutare le modalità di risoluzione delle interferenze rilevate*”. Con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DISC.SO\A0011\P\2023\563 del 25/7/2023, RFI ha segnalato la necessità di effettuare un sopralluogo presso le aree di possibile interferenza con apposito rilievo topografico e di definire il progetto di



risoluzione interferenze. Con successiva nota prot. DISC/820/ARC del 1/8/2023, la SNAM Rete Gas S.p.A. ha segnalato che “[...] *gli elaborati progettuali preliminari inviati da codesto Ente non riportano i particolari di dettaglio e costruttivi necessari per un'esatta valutazione delle interferenze [...]*” e ha richiesto alcuni elaborati in formato editabile delle opere in progetto e interferenti con i metanodotti in esercizio. “*Sarà nostra cura, successivamente al ricevimento degli elaborati richiesti, trasmetterVi la progettazione e/o eventuali valutazioni economiche per la risoluzione delle interferenze, precisandoVi che, l'eventuale mancato rispetto delle tempistiche previste dalle normative vigenti in materia (D.Lgs 50/2016), non potrà costituire motivo di responsabilità della scrivente società*”. Con successiva nota prot. DI.SIC/908/URZ del 5/9/2023, la società SNAM Rete Gas S.p.A. ha sollecitato l'invio della documentazione integrativa richiesta con nota prot. DISC/820/ARC del 1/8/2023.

Con nota prot. RFI-VDO-DIN.DISC.SO\A0011\P\2023\16 del 7/9/2023, RFI ha inoltrato la documentazione editabile richiesta.

Con nota prot. DI.SIC/1215/AUG del 21/12/2023, la SNAM ha comunicato che resta “*ancora in attesa di ricevere i dettagli progettuali delle Vostre opere interferenti con la nostra infrastruttura; tali elaborati sono necessari al fine di poter verificare puntualmente le interferenze tra i nostri gasdotti e la Vostra opera in progetto [...] Vi precisiamo inoltre che, ad oggi, siamo ancora in attesa di essere da Voi contattati per svolgere il necessario sopralluogo congiunto volto al picchettamento della nostra infrastruttura ed alla successiva sovrapposizione dei nostri asset nella Vostra progettazione di dettaglio. Sarà nostra cura, successivamente al ricevimento degli elaborati progettuali richiesti, trasmettervi la progettazione di risoluzione delle interferenze e le eventuali valutazioni economiche per la risoluzione delle interferenze*”.

Con nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC.SO\A0011\P\2024\103 dell'8/2/2024, RFI ha riscontrato “*A valle del tavolo tecnico del 16/10/2023, svolto tra i tecnici SNAM Rete Gas S.p.A. e la società di progettazione, Italferr S.p.A. che legge in copia, è stata studiata una soluzione progettuale, in corrispondenza dei gasdotti in esame, tale da annullare ogni possibile interferenza con i metanodotti indicati dalla stessa SNAM. Al seguente link si trasmettono gli elaborati di cui all'elenco (...), sviluppati in esito al tavolo tecnico (...)*”.

Con ultima comunicazione prot. DISIC/244/AUG del 3/4/2024, la società SNAM Rete Gas S.p.A., ha comunicato “*a seguito dell'analisi effettuata, Vi specifichiamo che le opere in progetto risultano compatibili con la presenza del metanodotto emarginato [...]* *Alla luce della predetta verifica,*





per quanto di competenza della scrivente Società, si dà un parere positivo di massima all'esecuzione dell'opera in oggetto a condizione che la stessa venga realizzata in conformità ai nuovi elaborati progettuali da Voi sottoposti e da questa analizzati [...]";

- la società **TERNA Rete Italia S.p.A. – Unità Impianti di Catania**, con nota prot. 74056 del 17/7/2023, ha comunicato la sussistenza de “*l'interferenza con gli Asset gestiti dall'Unità Impianti di Catania, e più precisamente:*

- *Linea Semplice Terna 150 kV: cod. 23663C1: “Gela – Vittoria (Der. Dirillo)”.*

*La suddetta interferenza viene da Voi identificata con il nome di “Sottoservizio N°12” nell'allegato n° RS6K00R53RGSIO000001 denominato “Dossier di Censimento dei sottoservizi”.*

*In proposito Vi informiamo che la distanza di progetto, analizzata dal Vostro elaborato grafico n° RS6K00R78W9IF0000019A Tav.19 Sezione N. 338 Progressiva 352 + 850, tra il piano delle rotaie rispetto al conduttore più basso è pari a 16,00 m, determinato in considerazione dello sbandamento e della catenaria dei conduttori alla temperatura di 55°. Per quanto sopra, NULLA OSTA alla realizzazione delle opere a condizione che vengano rispettate le distanze di rispetto ai sensi del D.M. 21/03/1988 n. 449. Nel caso in cui la sezione interferente è diversa da quella analizzata, la distanza calcolata di 16,00 m non è più valida, sarà necessario riformulare il calcolo”.*

- la società **TERNA Rete Italia S.p.A. – Unità Impianti di Palermo**, con nota prot. 84364 del 14/8/2023, indirizzata alla società di progettazione Italferr S.p.A., ha comunicato “[...] secondo gli elaborati progettuali da voi inviati, sono presenti – oltre la linea 150 kV cod. 23663C1 “Gela – Vittoria (derivazione Dirillo)”, altre due linee 150 kV di competenza della scrivente DTSIC/Unità Impianti Palermo, di seguito identificate:

a) *RAFFINERIA GELA – C.P. GELA Cod. 23124B1 campata 007-008 in calce ortofoto e profilo*

b) *RAFFINERIA GELA - C.P. SAN CONO Cod. 23644D1 campata 002-003 in calce ortofoto e profilo [...]*”;

- la società **Mediterranea Energia Soc. Cons. a R.L.**, con nota prot. 1075 del 28/7/2023, ha comunicato “*la scrivente Società, per quanto di competenza, esprime il proprio nulla osta al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica Lotto 2: Niscemi – Gela*”;

- la società **2i Rete Gas S.p.A.**, con nota prot. 98002 dell'8/8/2023, ha comunicato “*Nel tratto interessato dal vs intervento la scrivente non gestisce nessun servizio*”;



- la **società TIM S.p.A.**, con nota prot. 144783 del 9/8/2023, ha reso “*il parere espresso sulle singole tavole del progetto per quanto riguarda le interferenze con la rete di proprietà TIM*” e comunicato gli importi di massima per la risoluzione delle interferenze. Ha inoltre specificato “*Le richieste di ogni singola interferenza dovranno essere inserite sul nuovo portale Telecom al link: (...)*”. La stessa società TIM S.p.A. ha comunicato l’elenco delle convenzioni attive sulla tratta interferenti con le lavorazioni, in particolare alle km 336+823 e 336+915 e trasmesso le soluzioni di massima per la risoluzione delle interferenze, comprensive della stima dei costi;
- la **società E-Distribuzione S.p.A.**, con nota prot. 449108 del 19/4/2024, ha comunicato “*[...] che tale progetto prevede interventi e opere che interferiscono con le reti di distribuzione elettrica di Media e bassa tensione (linee aeree e sotterranee) [...]*”;

#### ***CONSIDERATO CHE***

- entro il termine perentorio di cui all’art. 14 *bis*, comma 2 lett. c) della L. 241/1990 e s.m.i., non sono pervenute osservazioni e/o pareri da parte delle seguenti Amministrazioni /Enti, regolarmente invitati a partecipare alla CdS:
  - Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta - Commissario Straordinario;
  - Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta - Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio Immobiliare, Protezione Civile;
  - Eni S.p.A.;
  - Italgas S.p.A.;
  - Enel S.p.A.;
  - Fastweb S.p.A.;
  - Open Fiber S.p.A.;
  - Vodafone Italia S.p.A.;
  - Consorzio di Bonifica 5 – Gela;
  - Poste Italiane S.p.A.;



e pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. si intende favorevolmente acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni ed enti sopra elencati sulla decisione oggetto della CdS.

Con riferimento al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta si rappresenta che lo stesso, pur non avendo trasmesso le determinazioni di competenza in Cds, nell'ambito della quale era stato convocato per esprimersi sulle interferenze con gli impianti provinciali di proprietà (il Commissario Straordinario) e con le viabilità di competenza (Settore Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio Immobiliare, Protezione Civile), ha reso il proprio parere favorevole nell'ambito della procedura di VIA, prot. 8818 del 22/5/2023 e acquisito al prot. MASE 83083 del 23/5/2024.

Il seguente ente interferito:

- E-Distribuzione S.p.A.;

pur non avendo espresso la propria posizione in termini di assenso sul progetto, ha comunicato, nell'ambito della CdS, che le interferenze esistenti con il progetto dell'opera ferroviaria verranno risolte mediante specifiche convenzioni che saranno stipulate con il suddetto ente gestore.

Tutto ciò premesso e considerato

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

(Conclusioni positive della Conferenza di Servizi)

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 14-*bis*, comma 5, della L. 241/1990 e ss.mm.ii e degli artt. 44 commi 1-*quater* e 4 e 48, comma 5-*quater*, quinto e sesto periodo, del DL 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021 e ss.mm.ii.:

- è adottata la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi che approva all'unanimità il progetto di fattibilità tecnica ed economica del "Ripristino tratta Caltagirone-Gela. Lotto 2: Niscemi-Gela" presentato in Conferenza di Servizi; non risultano pervenuti pareri contrari o dissensi qualificati;



- la determinazione comprende il provvedimento di VIA, di cui al decreto MASE-MiC n. 640 del 6/12/2023 e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, esplicitamente indicati nei sopra riportati “*Considerato*”;
- è perfezionata, ad ogni fine urbanistico e edilizio, l'intesa tra lo Stato e la Regione come richiamata nella delibera di Giunta della Regione Siciliana n. 236 del 4/7/2024 in ordine alla localizzazione dell'opera, con effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti, secondo l'elenco degli elaborati progettuali (*Allegato 1*);
- la determinazione tiene altresì luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dell'opera, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative esplicitamente indicati nel sopra riportato “*Considerato*”, con le prescrizioni di cui agli atti depositati in Conferenza di Servizi, da intendersi parte integrante della presente determinazione (*Allegato 2*);

## **Art. 2**

(apposizione vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità)

Ai fini della realizzazione dell'opera pubblica di cui all'art. 1, conformemente a quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 44, comma 4 e 48, comma 5-quater, del DL 77/2021 la variante urbanistica conseguente alla determinazione conclusiva dalla Conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Ai sensi dell'art. 44, comma 6-bis del DL 77/2021, la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi di cui al comma 4 dell'art. 44, del DL 77/2021 determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli artt. 12 e ss. del DPR 327/2001.

Per effetto di quanto previsto dal comma 1-*quater* dell'art. 44 del DL 77/2021, fermi restando gli effetti dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi del D.P.R. 327/2001, decadrà qualora, entro sei mesi dalla data del presente atto, il Commissario straordinario non adotti apposita ordinanza attestante l'assegnazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi. L'intervento sarà considerato prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per i successivi livelli progettuali e per la sua realizzazione. In caso di decadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, resteranno valide le autorizzazioni e le



intese già acquisite, purché il Commissario straordinario attesti l'assenza di modifiche al progetto sulla base del quale i pareri, le autorizzazioni e le intese sono stati rilasciati;

### **Art. 3**

(formalità - pubblicazioni)

La presente determinazione conclusiva, in conformità a quanto stabilito dal comma 6, dell'art. 44 del DL 77/2021, sarà trasmessa al Comitato speciale del CSLLPP, senza allegare il PFTE come ivi previsto, in quanto lo stesso non ha subito modificazioni sostanziali rispetto alla versione inviata al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ai sensi del comma 1 del sopracitato art. 44.

\*\*\*

La determinazione sarà pubblicata sul sito internet "Osserva Cantieri" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e su quello di FS Italiane dedicati all'opera commissariata.

Il quadro definitivo delle prescrizioni alla cui ottemperanza è subordinata l'approvazione del progetto delle opere, sarà allegato all'ordinanza con la quale il Commissario straordinario prenderà atto della determinazione motivata del Comitato Speciale del CSLLPP di cui all'art. 44, comma 6 del DL 77/2021.

*Il Presidente della Conferenza di Servizi*

Marcò Marchese